



Vittorio Occorsio
NOTAIO

Rep. n. 1.810

acc. n. 853

===== ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre.

===== - 30 novembre 2018 - =====

In Roma, via della Lungara n. 230, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

Innanzi me Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia;

===== SONO PRESENTI =====

Ugo MATTEI, nato a Torino il 22 aprile 1961, residente in Torino, via Martiri della Libertà n. 28, C.F. MTT GUO 61D22 L219Z;

Alberto LUCARELLI, nato a Napoli il 22 aprile 1963, residente in Napoli, via Monte di Dio n. 54, C.F. LCR LRT 63D22 F839C;

Giuseppe Renato MASTRUZZO, nato a Niscemi l'8 giugno 1957, residente in Torino, via Rossi Montelera n. 3, C.F. MST GPP 57H08 F899C;

Alessandra QUARTA, nata a Lecce il 7 marzo 1986, residente in Torino, via Ormea n. 6, C.F. QRT LSN 86C47 E506A;

Luigi DE GIACOMO, nato a Napoli il 22 febbraio 1967, residente in Moricone (BN), contrada Montagna n. 1, C.F. DGC LGU 67B22 F839L;

Luca LONGHI, nato a Napoli l'1 gennaio 1982, residente in Napoli, via Giuseppe Cotronei n. 2/a, C.F. LNG LCU 82A01 F839I;

Luca NIVARRA, nato a Como l'8 settembre 1958, residente in Palermo, via Sammartino n. 28, C.F. NVR LCU 58P08 C933F;

Carlos Ernesto HERMAN RODRIGUEZ, nato a Tupiza (Bolivia) il 7 giugno 1973, residente in Napoli, via Supp Lopez n. 44, C.F. HRM CLS 73H07 Z6010;

Daniela DI SABATO, nata a Napoli il 3 settembre 1963, via Possillipo n. 66, Napoli;

Raffaele DI RAIMO, nato a Roma il 3 giugno 1965, c.f. DRM RFL 65H03H501R, residente a Roma via Avezzana n. 51;

Mario ESPOSITO, nato a Firenze il 1° marzo 1971, c.f. SPS MRA 71C01 D612C, residente a Roma via Quinto Fabio Pittore n. 10;

Mauro RENNA, nato a Milano il 3 maggio 1969, residente a Milano via Abramo Lincoln n. 36, c.f. RNN MRA 69E03 F205U;

Caroline Huberta FREIIN VON UND ZU DER TANN-RATHSAMHAUSEN, nata a Monaco di Baviera il 23 dicembre 1967, residente Monaco, Lerchenfeldstrasse n. 15, c.f. FRN CLN 67T63 Z112T;

Giuseppe Antonio MANCINO, nato ad Acerenza il 27 gennaio

Registrato a Roma 4

il 4 dicembre 2018

n. 38266

ser. 1T

1936, residente a Latina str. Fogalone n. 920, c.f. MNC GPP
36A27 A020T; =====

Renato BRIGANTI, nato a Castellamare di Stabia il 25 agosto
1972, residente a Napoli via Villanova n. 31, c.f. BRG NRT
72M25 C129J; =====

(anche i "Promotori") =====
Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo. =

===== **Articolo 1** =====

Tra i comparenti, ai sensi degli artt. 39 e seguenti del co-
dice civile, si costituisce un comitato denominato "Comitato
Popolare di Difesa dei Beni Comuni, Sociali e Sovrani "Stefa-
no Rodotà" " (di seguito, il "Comitato"). =====

Il Comitato si pone nel solco ideale dell'esperienza del Co-
mitato Nazionale Referendario "Si Acqua Pubblica", ed ha lo
scopo di promuovere e sostenere la presentazione di una pro-
posta di legge di iniziativa popolare per la modifica delle
norme del codice civile in materia di beni pubblici, inseren-
do la nozione di beni comuni, sociali e sovrani, e regolando-
ne funzioni e disciplina, secondo l'insegnamento e le risul-
tanze dei lavori della Commissione sui Beni Pubblici, presie-
duta da Stefano Rodotà, istituita nel 2007 presso il Ministe-
ro della Giustizia. =====

===== **Articolo 2** =====

Il comitato ha sede in Roma, vicolo del Giglio n. 18. =====
Potrà istituire sedi secondarie sul territorio nazionale. =====

===== **Articolo 3** =====

La durata del comitato è fissata fino all'approvazione della
riforma dei beni pubblici che il Comitato si prefigge. =====

===== **Articolo 4** =====

Il comitato non ha fini di lucro. =====

===== **Articolo 5** =====

Lo scopo, le norme di funzionamento e i poteri degli organi
del comitato, nonché tutte le norme regolanti l'adesione,
l'amministrazione, la vita e lo scioglimento dello stesso so-
no contenute nello statuto che, previa dispensa dalla lettu-
ra a me notaio datane dai comparenti, e si allega al presen-
te atto sotto la lettera "A". =====

===== **Articolo 6** =====

I comparenti nominano quali componenti del primo Consiglio
dei Garanti coloro dei Promotori i quali sono stati membri
della Commissione ministeriale "Rodotà", pertanto: Ugo Mat-
tei, Daniela Di Sabato, Alberto Lucarelli, Luca Nivarra, Mau-
ro Renna, i quali eleggono il Presidente del Comitato nella
persona di Ugo Mattei ed eleggeranno il Presidente Onorario. =

===== **Articolo 7** =====

I comparenti si impegnano a versare nelle casse del comitato

la somma che sarà indicata dal Consiglio dei Garanti quale fondo iniziale. =====

===== **Articolo 8** =====

Ugo Mattei ed eventuali suoi delegati vengono autorizzati a compiere, con firma libera e disgiunta nei confronti dei terzi, tutte le pratiche necessarie presso le autorità ===== competenti per l'avvio dell'attività, ivi inclusa la richiesta di codice fiscale, l'apertura di conti correnti bancari, e ogni ulteriore adempimento utile od opportuno. =====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su due fogli e cinque facciate sin qui, da me letto ai componenti che l'approvano e sottoscrivono alle ore 19,30. ==

Firmato: =====

Luigi DE GIACOMO =====

Mauro RENNA =====

MANCINO Giuseppe Antonio =====

Daniela DI SABATO =====

Luca LONGHI =====

Caroline Huberta FREIIN VON UND ZU DER TANN-RATHSAMHAUSEN =====

Mario ESPOSITO =====

Raffaele DI RAIMO =====

Alessandra QUARTA =====

Renato BRIGANTI =====

Carlos Ernesto HERMAN RODRIGUEZ =====

Ugo MATTEI =====

Luca NIVARRA =====


Alberto LUCARELLI =====

Giuseppe Renato MASTRUZZO =====

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo =====



Vittorio





Allegato "A" all'atto Rep.n. 1.810/853

===== STATUTO =====

===== del =====

===== "Comitato Popolare di Difesa dei =====

===== Beni Comuni, Sociali e Sovrani =====

===== Stefano Rodotà" =====

===== ARTICOLO 1 =====

===== Denominazione =====

È costituito un libero comitato denominato =====

===== "Comitato Popolare di Difesa dei =====

===== Beni Comuni, Sociali e Sovrani =====

===== Stefano Rodotà" =====

in forma abbreviata anche il "Nuovo Comitato Rodotà" (di se-
guito, il "Comitato"). =====

===== ARTICOLO 2 =====

===== Scopo =====

Il Comitato si pone nel solco ideale dell'esperienza del Co-
mitato Nazionale Referendario "Sì Acqua Pubblica", ed ha lo
scopo di promuovere e sostenere la presentazione di una pro-
posta di legge di iniziativa popolare per la modifica delle
norme del codice civile in materia di beni pubblici, inseren-
do la nozione di beni comuni, sociali e sovrani, e regolando-
ne funzioni e disciplina, secondo l'insegnamento e le risul-
tanze dei lavori della Commissione sui Beni Pubblici, presie-
duta da Stefano Rodotà, istituita nel 2007 presso il Ministe-
ro della Giustizia. =====

Al fine di perseguire il proprio scopo istitutivo, il comita-
to potrà svolgere tutte le attività ritenute ad esso funzio-
nali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====

- la definizione della proposta di legge, redazione dell'ar-
ticolato, dibattito e sostegno della stessa in tutte le se-
di, anche istituzionali; =====

- l'organizzazione di eventi di ogni genere, convegni, mani-
festazioni culturali, sociali, spettacoli, campagne di sensi-
bilizzazioni anche su piattaforme telematiche, finalizzati a
sollecitare l'interesse, anche con l'ausilio di appositi pro-
grammi di comunicazioni, e la maggior partecipazione possibi-
le allo scopo prefisso dal Comitato; =====

- raccolta e la gestione di fondi da destinarsi alla detta
campagna di raccolta firme o al sostegno di ogni altra ini-
ziativa volta allo scopo del Comitato. =====

Nello svolgimento della propria attività istituzionale, il
Comitato potrà creare rapporti con istituzioni pubbliche e
promuovere la raccolta di fondi a vario livello, partecipare
a bandi per finanziamenti da qualunque ente banditi, presen-
tare progetti presso ciascun organismo italiano od estero

che possa essere attinente al proprio scopo, nonché, in modo marginale rispetto alle attività di cui ai punti precedenti, e comunque entro i limiti consentiti dalle normative vigenti, distribuire e vendere materiale editoriale, fotografico, video, applicazioni per strumenti informatici e oggettistica varia di tipo promozionale. =====

Il Comitato potrà svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. =====

===== ARTICOLO 3 =====

===== Sede =====

Il Comitato ha sede legale in Roma, all'indirizzo fissato in sede costituzione o successivamente dall'Assemblea. =====

Per esigenze di carattere pratico si potrà in ogni momento cambiare sede o dotarsi di uno o più uffici, anche in altre città in Italia, secondo articolazioni su base territoriale denominati "Comitati Popolari Locali" e provvisti di parziale autonomia operativa ma non giuridicamente distinti, da regolarsi con apposito atto interno del Comitato. L'Assemblea, su proposta del Consiglio dei Garanti, sarà competente a approvare e varare tali Comitato Popolari Locali. =====

===== ARTICOLO 4 =====

===== Patrimonio =====

Il Comitato trae le risorse necessarie per il perseguimento delle proprie finalità dalle seguenti fonti: =====

- a) dalle donazioni effettuate dai sostenitori del programma del Comitato; =====
- b) dai contributi dello Stato, di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche nazionali, straniere e/o internazionali; =====
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, da chiunque effettuati; =====
- d) dalle entrate provenienti dalle attività e dai beni e servizi prestati dal Comitato. =====
- e) dalle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio stesso. =====

===== ARTICOLO 5 =====

===== *Comites* e associazioni di "amici del Comitato" =====

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi. =====

La qualità di socio si acquisisce previa presentazione di domanda - indirizzata al Consiglio dei Garanti nella persona del Presidente e si perfeziona con l'iscrizione nel libro dei soci. =====

I soci del Comitato assumono la qualifica di *Comites*. =====

I *Comites* si dividono nelle seguenti categorie: =====

- Promotori; =====
- Ordinari; =====
- Sostenitori. =====

Sono *Comites* Promotori del Comitato i fondatori del medesimo. Sono *Comites* Ordinari coloro i quali vengono ammessi con tale qualifica dal Consiglio dei Garanti con maggioranza assoluta dei membri entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, previo versamento della quota annuale prefissata. =====

Sono *Comites* Sostenitori coloro i quali contribuiscono in maniera sostanziale alla vita del Comitato, aiutandone le attività anche attraverso un sostegno economico. Il Consiglio dei Garanti attribuisce tale qualifica secondo le medesime modalità di cui sopra. =====

I *Comites* possono avere natura individuale o collettiva. Nell'ultimo caso la persona giuridica associata verrà rappresentata da un proprio membro designato con comunicazione al Presidente del Comitato. =====

La qualità di *Comes* si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. =====

I *Comites* possono essere esclusi dal Comitato in qualsiasi momento con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto nell'Assemblea. L'allontanamento è deciso in caso di mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote o in conseguenza allo svolgimento di attività in contrasto con quelle del Comitato, ovvero qualora il *Comes* non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio dei Garanti. Il provvedimento contenente la delibera in oggetto deve essere comunicato al *Comes* il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente del Comitato. =====

Le singole attività del Comitato, incluse campagne di raccolta fondi, ovvero le iniziative afferenti ai compiti istituzionali possono mobilitare l'appoggio esterno di associazioni di "Amici del Comitato" che, pur non partecipando alla vita associativa, ne sostengono le finalità. =====

===== ARTICOLO 6 =====

===== Organi =====

Sono organi del Comitato: =====

- l'Assemblea; =====
- il Presidente del Comitato e l'eventuale Vice Presidente; =
- il Consiglio dei Garanti; =====
- l'Organo di Controllo. =====

===== ARTICOLO 7 =====

===== Assemblea =====



L'Assemblea, organo di indirizzo del Comitato, è costituita da tutti i *Comites* ed è presieduta dal Presidente del Comitato, ovvero in sua vece dal Vice Presidente o dal *Comes* più anziano. =====

Essa è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che sia presente, o rappresentata, almeno la metà dei membri, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. =====

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei membri o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. =====

Il tutto, salvo eventuali maggioranze rafforzate previste nello Statuto. =====

L'Assemblea si riunirà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito: =====

- all'approvazione delle linee strategiche e programmatiche dell'attività del Comitato; =====
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; =====
- alla nomina del Consiglio dei Garanti fissando il numero di componenti del medesimo; =====
- alla nomina del Presidente Onorario; =====
- alla nomina dell'Organo di Controllo; =====
- alla determinazione degli eventuali emolumenti per i membri del Consiglio dei Garanti e dell'Organo di Controllo; =====
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti, per i quali occorre la maggioranza assoluta dei Promotori; =====
- ad ogni argomento che il Consiglio dei Garanti intenda sottoporre all'attenzione dell'Assemblea stessa; =====
- ai ricorsi proposti dai membri avverso provvedimenti di esclusione pronunciati dal Consiglio dei Garanti; =====
- lo scioglimento del Comitato, per il quale occorre la maggioranza assoluta dei Promotori. =====

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto a mezzo e-mail inviato a ciascun membro almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. =====

La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri. In tal caso, il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della anzidetta richiesta scritta e l'Assemblea sarà convocata per una data non successiva a 15 (quindici) giorni. =====

In mancanza di convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di tutti i *Comites*. =====

Ogni *Comes* può farsi rappresentare da un altro. =====



Alle riunioni dell'Assemblea è consentita la partecipazione in modalità audio-video conferenza, purché sia assicurata l'effettiva partecipazione di tutti gli intervenuti. =====

===== **ARTICOLO 8** =====

===== **Consiglio dei Garanti** =====

Il Consiglio dei Garanti è composto da un numero di membri variabile da due a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. =====

Il Consiglio dei Garanti elegge il Presidente del Comitato, oltre ad un Vice Presidente, e può nominare un Presidente Onorario. =====

Il Presidente Onorario è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo. =====

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio dei Garanti, il Consiglio dei Garanti coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea successiva alla loro nomina, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Garanti che li ha cooptati o procedere alla nomina di nuovi membri. =====

Il Consiglio dei Garanti è investito i tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione del Comitato, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. =====

In particolare il Consiglio dei Garanti: =====

- elabora e definisce le linee strategiche e programmatiche del Comitato da sottoporre all'Assemblea; =====
- provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; ==
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; =====
- delibera in merito all'ammissione di Soci Ordinari e Sostenitori; =====
- provvede alla fissazione della quota annuale di partecipazione al Comitato; =====
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto. =====

Il Consiglio dei Garanti ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività del Comitato, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. =====

Il Consiglio dei Garanti, con delibera presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, determinandone eventuali compensi. =====

Il Consiglio dei Garanti potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività del Consiglio, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. =====

Il Consiglio dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

La convocazione può anche avvenire, da parte del Presidente o del Vicepresidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio dei Garanti. In tal caso, il Presidente o il Vicepresidente è tenuto a procedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della anzidetta richiesta scritta e la riunione del Consiglio dei Garanti sarà convocata per una data non successiva a 15 (quindici) giorni. =====

Il Consiglio dei Garanti è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta (inclusi e-mail e fax) inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail almeno due giorni prima dalla data prevista per la riunione. == In mancanza di convocazione, il Consiglio è regolarmente riunito con la totalità dei propri membri. =====

Alle riunioni del Consiglio è consentita la partecipazione in modalità audio-video conferenza, purché sia garantita l'effettiva partecipazione di tutti gli intervenuti. =====

Il Consiglio dei Garanti provvede alla nomina di un Segretario. =====

===== ARTICOLO 9 =====

===== Presidente e Vicepresidente - Segretario =====

Il Presidente: =====

- ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio; =====
- sovrintende alle attività del Comitato e ne cura i rapporti con l'esterno anche a livello istituzionale; =====
- dà esecuzione alle delibere ed agli atti degli organi del Comitato; =====
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio dei Garanti; =====
- in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio dei Garanti. In tale ipotesi, il Presidente o il Vicepresidente, qualora il primo sia assente o impedito, convoca senza indugio la riunione del Consiglio dei Garanti e sottopone all'approvazione di questo tale/i provvedimento/i. =====

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue funzioni il

Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questo ultimo. =====

Il Segretario collabora e coadiuva il Presidente nello svolgimento, *inter alia*, delle seguenti attività: redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, tenuta ed aggiornamento del libro dei *Comites*. Compie ogni altra attività richiestagli dal Presidente. =====

===== **ARTICOLO 10** =====

===== **Tesoriere** =====

Il Tesoriere, se nominato, supervisiona e coadiuva il Presidente e gli altri organi negli aspetti organizzativi, amministrativi e finanziari del Comitato. Sovrintende alla gestione del personale ed al rispetto degli obblighi fiscali e contabili e comunque degli adempimenti disposti da legge e statuto. =====

===== **ARTICOLO 11** =====

===== **Presidente Onorario** =====

Il Presidente Onorario, se nominato, è scelto tra personalità di spicco che hanno particolarmente contribuito alla crescita del Comitato e/o tra le figure di riferimento nell'universo ideale e culturale dei "beni comuni". =====

Ad esso spettano compiti di alta rappresentanza e di promozione dell'immagine e delle attività del Comitato nelle sedi più accreditate. =====

Il Presidente Onorario dura in carica 3 (tre) anni. =====

===== **ARTICOLO 12** =====

===== **Organo di Controllo** =====

L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico. =

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio dei Garanti. Il Collegio dei Revisori nomina al proprio interno il Presidente e il suo funzionamento è regolato dalle stesse norme che regolano il Consiglio dei Garanti. =====

L'Assemblea può optare, nel rispetto della normativa vigente, anche per un Revisore Unico. =====

L'Organo di controllo svolge un controllo di legalità nello svolgimento dell'attività del Comitato e dei suoi Organi, nonché il controllo contabile. =====

Ove previsto dalle norme applicabili, i componenti dell'Organo di Controllo dovranno essere iscritti all'Albo dei Revisori legali. =====

===== **ARTICOLO 13** =====

===== **Bilancio** =====

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, il Consiglio dei Garanti sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro



il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. =====

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. =====

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di enti con fini analoghi al proprio. =====

===== **ARTICOLO 14** =====

===== **Scioglimento e liquidazione** =====

Il Comitato si estingue: =====

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; =====

b) per le altre cause di cui all'art. 27 codice civile. =====

In caso di scioglimento del Comitato, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione con oggetto analogo o affine al proprio, sentito il parere dell'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. =====

===== **ARTICOLO 15** =====

===== **Norma di chiusura** =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre norme vigenti in materia. =====

Firmato: =====

Luigi DE GIACOMO =====

Mauro RENNA =====

MANCINO Giuseppe Antonio =====

Daniela DI SABATO =====

Luca LONGHI =====

Caroline Huberta FREIIN VON UND ZU DER TANN-RATHSAMHAUSEN =====

Mario ESPOSITO =====

Raffaele DI RAIMO =====

Alessandra QUARTA =====

Renato BRIGANTI =====

Carlos Ernesto HERMAN RODRIGUEZ =====

Ugo MATTEI =====

Luca NIVARRA =====

Alberto LUCARELLI =====

Giuseppe Renato MASTRUZZO =====

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo =====

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. dodici facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge =====

Handwritten signature in blue ink.



Roma, li - 4 DIC. 2018



